REGOLAMENTO (CE) N. 1629/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1999

relativo all'apertura di una gara speciale per la rivendita sul mercato interno di circa 6 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vìsto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ([2]), in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione ([3]) fissa le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento;

(2) considerando che attualmente sul mercato italiano si registra una domanda di talune varietà di riso utilizzate per il consumo interno; che alcuni quantitativi di riso di queste varietà sono disponibili nelle scorte dell'organismo d'intervento; che è opportuno aprire una gara speciale per la vendita sul mercato interno di circa 6 000 tonnellate di risone detenuto dall'organismo d'intervento;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara speciale, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, per la vendita sul mercato interno di circa 6 000 tonnellate di risone da esso detenute, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 75/91.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 9 agosto 1999.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento italiano:

Ente Nazionale Risi (ENR),
Piazza Pio XI, 1
I-20123 Milano
(Telex: 334032; Tel.: 87 41 53).

Articolo 3

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
([3]) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.